

# MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

# Nuova DoD Steering Committe

Siena, 24/09/2018

# Agenda



- Premesse e Obiettivi
- Piano di Lavoro
- Organizzazione e Staffing
- Stato Avanzamento Lavori (Moduli A e B)

#### Allegati

- Stato Avanzamento Lavori (Moduli C, D, E)
- L'identificazione dei default: le nuove regole EBA
- Il "two-step approach" proposto da BCE

#### **Descrizione**

#### **Anagrafica**

• Nome Progetto: Nuova DoD

• Direzione: CRO

• Sponsor: Leonardo Bellucci

Responsabile Progetto: Lorenzo Boetti

• Durata: Data inizio: 19/07/2018 Data fine: 30/06/2021

• Tipologia: Obbligatorio

#### **Obiettivi**

- Adeguare i processi gestionali, contabili e regolamentari alla nuova definizione di default (DoD), mandatory entro il 31/12/2020, sulla base delle Guidelines on the application of the default definition pubblicate nell'EBA GL/2016/07 del 28/9/2016 e sulla base degli RTS on materiality threshold of credit obligation past due pubblicato nell'EBA RTS2016/06 e nel regolamento EU CDR 2018/171.
- Implementare il **Two-Step Approach (non mandatory)** formalizzato dalla BCE il 26 giugno 2018, che prevede un self assessment sulla definizione di default entro fine 2018 con contestuale istanza di material model change (sulla nuova DoD) e l'implementazione della nuova DoD nei sistemi informatici delle banche Airb dal 1° luglio 2019.

#### **Budget** 2018 2019 2020 2021 2022 **Totale** Capex 60 180 180 420 XX XX Opex\* 3010 450 2070 490 XX XX **Totale** 510 2250 670 3430 XX XX


#### Principali interventi previsti

- Impact Assessment: gap analisys fra attuale definizione di default e nuova definizione di default con predisposizione del materiale qualiquantitativo richiesto dalla BCE entro fine 2018, comprensivo dell'isdell'indipendent opinion dell'internal audit function.
- Implementazione nei processi gestionali e contabili della Banca della nuova definizione di default a partire dal 1 luglio 2019.
- Creazione delle serie storiche usate ai fini della stima dei modelli di PD, LGD e EAD con la nuova DoD (orizzonte temporale di 10 anni) e conseguente ristima di tutti gli attuali modelli validati o in roll out nel periodo 2019-2021.

#### **Benefici Attesi**

- Compliance regolamentare alle nuove linee guida dell'EBA e ai nuovi RTS sulle soglie di materialità del default.
- Miglioramento della detection e della misurazione del Rischio di Credito





<sup>\*</sup> E' una struttura tecnica che dovrà garantire, già nel durante, omogeneità e qualità di intervento, di documentazione e di interlocuzione attraverso la consulenza ed assurance sui diversi interventi, la stesura delle comunicazioni verso Organi e Regulator ed il supporto alle interlocuzioni con il Regulator.



#### Premesse e obiettivi



Contesto regolamentare



- .....
  - tare

- Obiettivi
- : 6

Principali interventi 2018



- Al fine di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di inadempienze probabili tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell'Unione, dopo un periodo di consultazione di tre mesi, l'EBA ha emanato le Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR: tali linee guida permettono di standardizzare, ad esempio, i criteri per l'identificazione dello scaduto, le modalità di gestione delle indicazioni di inadempienze probabili, gli aspetti specifici delle esposizioni Retail, il trattamento dei dati esterni, la definizione dei criteri per il ritorno di una posizione in uno stato di non default
- Le Linee Guida EBA si applicheranno a partire dal 1° Gennaio 2021: considerando i potenziali impatti a livello metodologico, gli intermediari finanziari interessati dalla nuova regolamentazione sono dunque chiamati ad uno sforzo in termini di disegno della soluzione funzionale e tecnologica da articolarsi in maniera più o meno rilevante a seconda della complessità dell'intermediario e dell'utilizzo dei modelli interni per la stima dei parametri del rischio di credito.
- La Banca Centrale Europea propone un approccio a 2 step (c.d. "Two-step approach") al fine di minimizzare il rischio derivante dall'utilizzo di osservazioni di default inaccurate e non allineate alla nuova definizione di default durante l'implementazione degli interventi volti a garantire l'allineamento con le EBA Guidelines
- Implementare il **Two-Step Approach (non mandatory)** formalizzato dalla BCE il 26 giugno 2018, che prevede un *self assessment* sulla definizione di default entro fine 2018 con contestuale istanza di material *model change* (sulla nuova DoD) e l'implementazione della nuova DoD a partire dal primo luglio 2019
- Adeguare i processi gestionali, contabili e regolamentari alla nuova definizione di default (DoD), mandatory entro il 31.12.2020, sulla base delle Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR



Assessment Qualitativo in merito al posizionamento del Gruppo MPS rispetto alle nuove regole EBA e individuazione dei relativi gap da colmare



Assessment Quantitativo in relazione agli impatti delle nuove regole EBA sulla stima dei modelli IRB




Definizione dell'Action Plan per la risoluzione dei gap in termini di interventi su dati, processi e sistemi



Predisposizione dell'Application Package per ECB (31.12.2018)

### Stato Avanzamento Lavori - Modulo A




# Stato Avanzamento Lavori – Modulo A – Focus "Gap Analysis"

_			
Evidenze 1	Soglia di materialità assoluta e relativa	La Banca prevede soglie di materialità assolute (1€) e relative (5%) a livello di singola legal entity e non di gruppo bancario, differenti da quanto previsto nella nuova normativa	
Criterio dello scaduto nell'identificazione del	Giorni di sconfino	Il conteggio dei giorni di sconfino è calcolato a livello di singola legal entity (e non di gruppo) e non è subordinato al superamento delle soglie assoluta/relativa	
default 3	Tempestiva identificazione del default	La frequenza di classificazione delle controparti a <i>Past Due</i> (PD) risulta essere mensile e non giornaliera (i.e. uno sconfino sopra soglia regolarizzato infra-mese non comporta la classificazione a PD)	
RTS: 1-2; 5 DoD: 16 - 34	Situazioni tecniche di arretrato	<ul> <li>Le situazioni tecniche di arretrato vengono gestite tramite un sistema di ticketing IT (aperti manualmente dal gestore), non sono previsti automatismi di rilevazione/controllo</li> </ul>	
5	Factor: cessioni pro soluto	In caso di cessione di un credito commerciale pro soluto (senza notifica al debitore ceduto) non è previsto da parte della Banca, un processo volto al blocco dei giorni di sconfino per il mancato "rigiro" delle somme da parte del cedente	
6 Identificazione	Trigger NPL	<ul> <li>Necessità per la Banca di incrementare l'attuale catalogo di trigger NPL sulla base della nuova normativa EBA (e.g. rinuncia alla contabilizzazione degli interessi, etc.)</li> </ul>	
improbabile adempimento 7  DoD: 35 - 65	Cessioni obbligazioni creditizie	La normativa EBA richiede l'inserimento nelle <i>policy</i> interne di nuove definizioni riguardanti le cessioni delle obbligazioni creditizie e soglie per definire la significatività della perdita economica correlata alla cessione (e.g. classificazione a default se soglia > 5% e cessione finalizzata al trasferimento del rischio di credito)	
8	Ridotta obbligazione finanziaria	L'attuale perimetro dei trigger di individuazione del forborne non performing non prevede la verifica della riduzione di NPV>1%	
Criteri per il ritorno ad uno stato di non- default DoD: 71 - 78	Rientri in bonis	<ul> <li>La normativa introduce un periodo di "osservazione" (sempre in stato di non performing) pari ad almeno 3 mesi per le posizioni oggetto di rientro in bonis</li> </ul>	
Uniformità applicazione definizione di default DOD: 79 - 85	Uniformità di classificazione	La Banca classifica la posizione a default per controparte/debitore a livello di singola <i>legal entity</i> e non di gruppo	
Applicazione definizione default per esposizione al dettaglio DoD: 86 - 105	Propagazione stato di default	La normativa EBA richiede nuove regole di propagazione/contagio dello stato di default (e.g. obbligazione creditizia congiu legame coniugale in regime di comunione dei beni, gruppi di rischio – holding vs controllate, etc.).	
Documentazione policy interne 12 DoD: 104 - 114	Registro definizioni default	Non risulta presente un registro che storicizzi tutte le definizioni di default previste dalla banca	



### Stato Avanzamento Lavori - Modulo B



# Stato Avanzamento Lavori – Modulo B – Focus "Approccio Simulativo"

Gap coperto da Analisi Quantitativa

Evidenze 1	Soglia di materialità assoluta e relativa	La Banca prevede soglie di materialità assolute (1€) e relative (5%) a livello di singola legal entity e non di gruppo bancario, differenti da quanto previsto nella nuova normativa	SI
Criterio dello scaduto nell'identificazione del default  RTS: 1-2; 5 DoD: 16 - 34	Giorni di sconfino	<ul> <li>Il conteggio dei giorni di sconfino è calcolato a livello di singola legal entity (e non di gruppo) e non è subordinato al superamento delle soglie assoluta/relativa</li> </ul>	SI
	Tempestiva identificazione del default	<ul> <li>La frequenza di classificazione delle controparti a Past Due (PD) risulta essere mensile e non giornaliera (i.e. uno sconfino sopra soglia regolarizzato infra-mese non comporta la classificazione a PD)</li> </ul>	Dati di fine mese
	Situazioni tecniche di arretrato	<ul> <li>Le situazioni tecniche di arretrato vengono gestite tramite un sistema di ticketing IT (aperti manualmente dal gestore), non sono previsti automatismi di rilevazione/controllo</li> </ul>	NO
	Factor: cessioni pro soluto	In caso di cessione di un credito commerciale pro soluto (senza notifica al debitore ceduto) non è previsto da parte della Banca, un processo volto al blocco dei giorni di sconfino per il mancato "rigiro" delle somme da parte del cedente	NO
Identificazione improbabile adempimento 7  DoD: 35 - 65	Trigger NPL	<ul> <li>Necessità per la Banca di incrementare l'attuale catalogo di trigger NPL sulla base della nuova normativa EBA (e.g. rinuncia alla contabilizzazione degli interessi, etc.)</li> </ul>	NO
	Cessioni obbligazioni creditizie	<ul> <li>La normativa EBA richiede l'inserimento nelle policy interne di nuove definizioni riguardanti le cessioni delle obbligazioni creditizie e soglie per definire la significatività della perdita economica correlata alla cessione (e.g. classificazione a default se soglia &gt; 5% e cessione finalizzata al trasferimento del rischio di credito)</li> </ul>	n.a.
	Ridotta obbligazione finanziaria	L'attuale perimetro dei trigger di individuazione del forborne non performing non prevede la verifica della riduzione di NPV>1%	SI/NO
Criteri per il ritorno ad uno stato di non- default	Rientri in bonis	<ul> <li>La normativa introduce un periodo di "osservazione" (sempre in stato di non performing) pari ad almeno 3 mesi per le posizioni oggetto di rientro in bonis</li> </ul>	SI solo per PAST DUE
DoD: 71 - 78			50.0 pc. 17.01 D02
Uniformità applicazione definizione di default DoD: 79 - 85	Uniformità di classificazione	<ul> <li>La Banca classifica la posizione a default per controparte/debitore a livello di singola legal entity e non di gruppo</li> </ul>	SI
Applicazione definizione default per esposizione al dettaglio DoD: 86 - 105	Propagazione stato di default	<ul> <li>La normativa EBA richiede nuove regole di propagazione/contagio dello stato di default (e.g. obbligazione creditizia congiunta, legame coniugale in regime di comunione dei beni, gruppi di rischio – holding vs controllate, etc.).</li> </ul>	Contagio solo sui contestatari
Documentazione policy interne DoD: 104 - 114	Registro definizioni default	Non risulta presente un registro che storicizzi tutte le definizioni di default previste dalla banca	n.a.



## Agenda




#### Struttura progettuale


- Premesse e Obiettivi
- Piano di Lavoro
- Organizzazione e Staffing
- Stato Avanzamento Lavori (Moduli A e B)




- Stato Avanzamento Lavori (Moduli C, D, E)
- L'identificazione dei default: le nuove regole EBA
- Il "two-step approach" proposto da BCE

## Annex 1: Stato Avanzamento Lavori – Modulo C






## Annex 1: Stato Avanzamento Lavori - Modulo D



## Annex 1: Stato Avanzamento Lavori – Modulo E



## Annex 2: L'identificazione dei default: le nuove regole EBA

L'EBA ha emanato le Linee Guida relative all'applicazione dell'Articolo 178(7) della CRR per l'identificazione dei (EBA/GL/2016/07)

default

Soglie di materialità Conteggio dei giorni **Past Due** 

#### Nuova Definizione di Default

- **Assoluta**: 100€ per *Retail* e 500€ per *Corporate*
- Relativa: tra 0% e 2,5% in base alle indicazioni delle singole National Competent Authority (i.e. Banca d'Italia)

Il contatore dei giorni di Past Due dovrà essere attivato quando entrambe le soglie, assoluta e relativa, sono state superate simultaneamente per 90 giorni consecutivi

Past Due Tecnici/ Compensazione

- I default tecnici dovranno essere limitati a errori relativi a dati e sistemi IT
- Non è più consentito compensare gli importi scaduti con i margini non utilizzati su ulteriori linee di credito del debitore

Unlikely to Pay (UTP)


Si identificano le fattispecie per le potenziali attivazioni di trigger di Unlikely To Pay (e.g.  $D0=\Delta NPV=1\%$ ) e in particolare per i casi di cessione del credito e di ristrutturazione onerosa del debito

Ritorno in **Bonis** 

Il cure period per il ritorno ad uno stato performing non deve essere inferiore ai 3 mesi (1 anno in caso di ristrutturazione onerosa del credito)

## Annex 3: Il "two-step approach" proposto da BCE

La Banca Centrale Europea propone un approccio a 2 step (c.d. "Two-step approach") al fine di minimizzare il rischio derivante dall'utilizzo di osservazioni di default inaccurate e non allineate alla nuova definizione di default durante l'implementazione degli interventi volti a garantire l'allineamento con le EBA Guidelines



Il processo di implementazione della nuova definizione di default presuppone di avviare, da parte della Banca, un'attività di self assessment al fine di permettere al Supervisor di valutare il grado di "readiness" della Banca per la submission dell'application package

